

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Società cooperativa

Via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB)

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 434327 e Codice Fiscale n. 01434500151

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157431 e all'Albo delle banche al n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2020 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato): € 134.320.332

Tel.: 0362.5771.1 - Fax: 0362.564276

Email: info@bccbarlassina.it – PEC: bccb@pec.bccbarlassina.it - Sito internet: www.bccbarlassina.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni consiste nel curare, per conto del Cliente (Ordinante), il realizzo, solitamente ma non necessariamente su altra piazza, di tratte / documenti / assegni (d'ora in avanti "Documenti") in conformità alle istruzioni ricevute dall'Ordinante, ottenendone il pagamento e/o l'accettazione ovvero disponendone la consegna contro pagamento e/o accettazione e/o altri termini e condizioni.

Si tratta di un'operazione, solitamente regolante il pagamento della compravendita di merci o della prestazione di servizi, con la quale le parti convengono che la consegna dei Documenti relativi alla prestazione commerciale sottostante e la contestuale esecuzione dell'obbligazione del compratore avvengano tramite Banca. La esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. Le due Banche restano rigorosamente estranee alle motivazioni commerciali e contrattuali dei pagamenti nonché alla gestione, sotto ogni profilo, delle merci il cui valore è espresso dai Documenti all'incasso o all'accettazione. La Banca del debitore si limita ad eseguire le istruzioni ricevute dalla Banca del creditore che le ha inviato i Documenti su mandato del creditore. Le operazioni di incasso sono disciplinate da specifiche Norme (Norme Uniformi della ICC relative agli Incassi – di seguito "NUI") emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) che le Banche necessariamente applicano. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org, email: icc@cciitalia.org).

Principali rischi tipici

Poiché l'operazione di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni è separata dall'operazione commerciale sottostante, se i Documenti da incassare comprendono un documento di trasporto di merci inviate al compratore, il venditore sopporta i rischi di giacenza della merce a destino derivanti dall'eventuale mancato pagamento.

Per lo stesso motivo di cui sopra il compratore che acquista su Documenti sopporta i rischi di eventuali inadempienze contrattuali a carico della merce per genere, qualità, quantità.

Le operazioni denominate in moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo questo determinato al momento del pagamento dei Documenti e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione.

Nel caso di operazioni di incasso di titoli di credito non onorati, il creditore sopporta il rischio di una diversa o nulla protezione del suo credito per effetto della legislazione vigente nel Paese del debitore.

La **Lettre de Change Relevé** (L.C.R.) è un sistema diffuso nel territorio francese di incasso elettronico (assimilabile alla procedura RI.BA. italiana) di ricevute con coordinate bancarie complete espresse in euro e domiciliate su una banca francese.

L'invio del cartaceo è sostituito dalla trasmissione di un flusso elettronico alla banca francese (domiciliataria) che, curandone l'incasso, alla scadenza provvede ad accreditare alla banca italiana (assuntrice) i relativi importi salvo buon fine, ovvero a comunicare alla banca stessa gli eventuali insoluti.

Questo sistema di incasso permette al cliente di ottenere il rispetto della scadenza e la certezza di conoscere in tempi brevissimi l'esito del pagamento. Inoltre, pur non essendo la L.C.R. un titolo esecutivo, il cliente francese è indotto a pagare perché, in caso contrario, subisce delle segnalazioni presso la sua banca che possono provocargli degli

impedimenti operativi.

Principali rischi tipici

Tra i principali rischi vi è quello di una variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali; ulteriore rischio si ha nel caso del mancato pagamento delle ricevute a causa di disposizioni impartite in modo inesatto o incompleto. Vi è infine la possibilità di incorrere in vincoli normativi internazionali o nazionali.

CONDIZIONI ECONOMICHE	
SPESE DOPO INCASSO EFFETTI / L.C.R.	
Commissioni di servizio	0,15% Minimo: € 2,58
Spese di incasso effetti	€ 6,50
Spese di incasso L.C.R.	€ 5,00
Spese insoluto effetti	€ 15,00
Spese insoluto L.C.R.	€ 20,00
Spese modifica effetti	€ 15,00
Spese modifica L.C.R.	€ 15,00
Spese swift	€ 15,00
Spese per copia documentazione (contratti, estratti conto, rendicontazioni, documenti contabili, ecc.)	€ 7,75 per singolo documento
Spese per dichiarazioni di sussistenza ai fini successori, valutazione documentazione e liquidazione attività	€ 300,00 massimo
Spese per rilascio certificazioni	€ 100,00 massimo
Spese per richiesta copia conforme attribuzione poteri di firma e nomine	€ 170,00
Spese per richiesta documentazione per referenze bancarie	€ 50,00
Spese gestione procedura pignoramento presso terzi	€ 25,00
Altra documentazione richiesta	Per i costi in dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo "Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni"
GIORNI	
Valuta effetti	10 giorni lavorativi
Disponibilità effetti	20 giorni lavorativi

RECESSO E RECLAMI

Modifica delle condizioni economiche.

Se la Banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure se è a tempo determinato a favore di soggetti diversi dai consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Recesso:

Le parti hanno facoltà di recedere per giusta causa, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod.civ. (insolvenza del Cliente, diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 15 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo avviso al cliente di quindici giorni tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo

scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito. Il Cliente, anche senza un'espressa richiesta della Banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Reclami:

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA

Ufficio Reclami

Via C. Colombo n.1/3 – 20825 BARLASSINA

Fax: 0362/5771207

e-mail reclami@bccbarlassina.it

pec: legale@pec.barlassina.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell'attività economica mondiale, che ha come scopo l'agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento denominato "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari" (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest'ultima l'applicabilità è parziale).
Documenti	In caso di transazioni commerciali di compravendita i Documenti sono generalmente rappresentati da: fattura, documento di trasporto, documento di assicurazione, certificato di origine. Altra documentazione eventuale dipende dal singolo contratto e dalle condizioni di resa della merce (Incoterms® ICC)
Istruzioni dell'ordinante	Si tratta delle condizioni che l'Ordinante stabilisce perché i Documenti siano consegnati al compratore e dipendono dal contratto sottostante. Sono comunicate alla Banca del debitore tramite la Banca dell'Ordinante che accoglie l'operazione d'incasso o accettazione e costituiscono l'unica fonte che determina il comportamento della Banca del debitore, anche se dai Documenti oggetto dell'incasso fossero rilevabili condizioni di consegna diverse.
Contro pagamento	Si intende che i Documenti possono essere consegnati al debitore se questi paga il valore dell'incasso, se cioè la Banca del compratore è in grado di assicurare al venditore un incondizionato e definitivo accredito.
Contro accettazione (di tratta)	La condizione per la consegna dei Documenti è la firma di accettazione di tratta spiccata sul debitore inviata con i Documenti ovvero di pagherò redatto sulla piazza del compratore. In genere la Banca del debitore è incaricata di certificare i poteri di firma del sottoscrittore.
Contro altri termini e condizioni	Si tratta di altre condizioni di consegna che l'Ordinante può stabilire. Ad esempio: contro pagamento di una certa percentuale del valore della transazione; contro impegno scritto del debitore a pagare entro una scadenza convenuta specificata nelle istruzioni dell'Ordinante; contro emissione di garanzia bancaria della Banca del debitore da specificare nelle istruzioni dell'Ordinante.
Lettre de Change Relevé	Strumento di pagamento che permette l'incasso di ricevute bancarie con coordinate complete.

Negoziazione	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice.